

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Resoconto sommario della XLIX^a Riunione – 20 novembre 2023

....omissis....

3. PARERE SULLE PROPOSTE DI CONFERIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE CON QUALIFICA DI “RICERCATORE EMERITO” AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 283 DEL 20 SETTEMBRE 2023

....omissis....

Si apre una discussione in particolare sulla presentazione autoreferenziale degli stessi soggetti, a differenza delle Università dove richieste simili vengono invece proposte dalle strutture, e su una eventuale quota percentuale da definire.

Al termine della discussione il Consiglio scientifico ritiene che si potrebbe dare un parere sulla base della richiesta del Consiglio di Istituto/Dipartimento, con criteri in base a cui questa “emeritudine” viene conferita ed il contributo che il ricercatore emerito ha fornito al CNR nel corso della sua carriera scientifica. Il punto viene rinviato nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione di una ulteriore modifica all’attuale articolo 7 del Disciplinare “sui Criteri Generali per L’associazione”, secondo il testo allegato (**all. 1**).

Il Consiglio concorda.

Consiglieri presenti: ...omissis...

4. RICHIESTA DA PARTE DELLA CONSULTA DEI DIRETTORI DI ISTITUTO CON EMENDAMENTI SUL REGOLAMENTO ASSOCIATI SENIOR

....omissis....

Si apre una discussione in particolare sull’attitudine di molti ricercatori a rimanere all’interno degli istituti, anche dopo il conseguimento della quiescenza, che in alcuni casi provoca un blocco al ricambio generazionale.

Al termine della discussione il Consiglio scientifico propone una ulteriore modifica all'attuale art. 6 del Disciplinare "sui Criteri Generali per L'associazione", secondo il testo allegato (**all. 1**).

Il Consiglio concorda.

Consiglieri presenti: ...omissis...

**DISCIPLINARE SUI CRITERI GENERALI PER L'ASSOCIAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE**

**ART. 1
PRINCIPI GENERALI**

1. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, il CNR può associare personale esterno alle proprie attività di ricerca, mediante lo strumento dell'associazione a titolo gratuito, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Disciplinare, che sul punto integra il Regolamento del Personale, senza oneri aggiuntivi fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9 comma 2.
2. Lo strumento dell'associazione permette al CNR di promuovere la collaborazione scientifica avvalendosi anche di personale delle Università o di altri Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
3. Per il CNR ha una rilevanza strategica l'acquisizione di figure professionali che nel corso della loro carriera abbiano raggiunto obiettivi di natura scientifica altamente rilevanti all'interno della comunità.
4. Il conferimento dell'associazione è disposto nell'interesse del CNR, secondo criteri oggettivi, che tengano conto della specifica professionalità dell'associando e tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse rispetto alle attività di ricerca che sarà chiamato a svolgere nell'ambito delle progettualità del CNR (art. 53, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).

**ART. 2
SOGGETTI**

1. Possono essere associati:
 - a) i professori universitari di ruolo e i ricercatori universitari;
 - b) i professori a contratto e i professori emeriti presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - c) i tecnici laureati che svolgono attività di ricerca presso i Dipartimenti universitari;
 - d) i ricercatori o tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private, anche internazionali, ivi inclusi gli IRCCS e i Dirigenti del Sistema Sanitario Nazionale;
 - e) i titolari di borse post-doc o di assegno di ricerca presso Enti ed Istituti di ricerca o presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - f) i dottorandi e titolari di borse per Scuole di Specializzazione che operino presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - g) i ricercatori o tecnologi ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca in quiescenza, ivi compresi quelli del CNR, nonché i professori e ricercatori universitari in quiescenza.

2. Con riferimento ai soggetti di cui ai punti da "a" ad "f" l'associazione viene disposta sulla base dell'adozione di una apposita convenzione quadro o di uno specifico accordo di collaborazione con le Università, gli Enti pubblici e privati di ricerca, anche internazionali, di provenienza dell'associato, ove non previsto in precedente convenzione quadro o accordo di collaborazione già stipulato con il CNR.

3. Con provvedimento motivato a carattere straordinario il Direttore di Istituto può accogliere le domande di associazione di ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca con competenze tecniche altamente qualificate qualora il curriculum documenti lo svolgimento di attività di ricerca.

4. Il personale che risulti in aspettativa dal CNR non può presentare domanda di associazione.

ART. 3

CATEGORIE DI ASSOCIAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 2 possono essere associati, con le modalità specificate negli articoli successivi, in una delle seguenti categorie di associazione:

- a) associazione con incarico di ricerca;
- b) associazione con Incarico di collaborazione;
- c) associazione con incarico di collaborazione senior
- d) associazione con qualifica di ricercatore emerito.

ART. 4

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI RICERCA

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettere a), b), c), d), possono essere associati con incarico di ricerca.

2. Gli associati di cui al presente articolo svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR.

3. L'associazione è vincolata all'impegno da parte del richiedente di utilizzare la doppia affiliazione sia con l'Ente di provenienza che con il CNR nelle pubblicazioni scientifiche derivanti dall'attività di ricerca di riferimento cui si riferisce l'incarico di ricerca stesso per tutta la durata della associazione.

4. Il conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.

5. La richiesta di associazione è valutata e approvata dal Consiglio di Istituto. La richiesta di associazione è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto e al curriculum del richiedente, anche sulla base della produzione scientifica dello stesso nei tre anni antecedenti la richiesta.

6. Delle relative richieste, il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata dai curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza che le inoltra all'ufficio preposto della Amministrazione Centrale al fine di redigere l'istruttoria per l'autorizzazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione autorizza almeno una volta l'anno il conferimento delle associazioni con incarico di ricerca.

8. Acquisita l'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Direttore di Istituto può provvedere al conferimento dell'associazione con incarico di ricerca. Del relativo provvedimento il Direttore di Istituto dà comunicazione al Direttore di Dipartimento di afferenza.

9. La durata dell'associazione è legata a quella dell'attività di ricerca di riferimento cui afferisce l'incarico di ricerca.

10. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, valutando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo delle tematiche di ricerca a cui si riferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al proseguimento o alla revoca dell'incarico. Nel caso di revoca dell'incarico si applica altresì la disposizione di cui al comma 7.

11. Gli associati con incarico di ricerca sono equiparati ai dipendenti CNR nel processo di valutazione interna dell'Ente e di valutazione esterna da parte dell'ANVUR o di altri Enti preposti.

ART. 5

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI COLLABORAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere associati con incarico di collaborazione.

2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.

3. L'associazione è vincolata all'impegno da parte del richiedente di utilizzare la doppia affiliazione sia con l'Ente di provenienza che con il CNR nelle pubblicazioni scientifiche derivanti dalla attività progettuale prevista per tutta la durata della associazione.

4. Il conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.

5. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione è adottato a seguito

della approvazione da parte del Consiglio di Istituto della domanda di associazione. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto e al curriculum del richiedente, anche sulla base della produzione scientifica dello stesso nei tre anni antecedenti la richiesta.

6. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata dai curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza.

7. L'ufficio della Amministrazione Centrale preposto alle associazioni, con il supporto dei Dipartimenti, informa annualmente il Consiglio di Amministrazione sulle nuove associazioni per questa categoria.

8. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.

9. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo dell'attività di ricerca cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al proseguimento o alla revoca dell'incarico.

10. Sulla base delle modalità di cui ai commi 2,3 e 4, il Direttore di Dipartimento, con provvedimento motivato a carattere straordinario, può accogliere le domande di associazione nell'ambito della progettualità del Dipartimento stesso, acquisito il parere del Consiglio Scientifico di Dipartimento, dando comunicazione del provvedimento di associazione all'ufficio preposto della Amministrazione Centrale.

ART. 6

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI COLLABORAZIONE SENIOR

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettera g), e art. 2 comma 3 possono essere associati con incarico di collaborazione senior.

2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività di interesse per l'Ente inclusa l'attività progettuale.

3. Ad integrazione dell'art. 2 comma 3 si specifica che il collaboratore senior a cui sarà conferito l'incarico dovrà essere in possesso di competenze complementari a quelle presenti nella compagine del partenariato dello specifico progetto o della attività sul quale lavorerà.

4. Non sarà possibile per il collaboratore senior essere il responsabile (*Principal Investigator* o coordinatore) dell'attività progettuale. Fanno eccezione, dove il CNR agisce come *Host Institution*, i soggetti di altissima levatura scientifica beneficiari, in qualità di PI o coordinatore, di progetti derivanti da finanziamenti esterni al CNR, quali a mero titolo di esempio: progetti europei, progetti finanziati da ministeri, fondazioni, aziende etc., che il soggetto chiede di condurre presso il CNR. Il collaboratore senior non potrà altresì risultare PI o coordinatore di progetti di ricerca interni al CNR o direttamente emanati dal CNR ovvero di progetti CNR il

cui finanziamento sia da ricondursi ad un periodo antecedente alla data di messa in quiescenza del soggetto stesso.

5. Un soggetto di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere chiamato dal Presidente, previo espletamento di un processo di selezione mediante manifestazione di interesse, a contribuire ad attività del CNR quali ad esempio la direzione scientifica o le attività di advisor scientifico di grandi progetti di ricerca o infrastrutture. Anche in tale caso sarà necessario che il soggetto sia in possesso di elevate e comprovate competenze scientifiche specifiche, necessarie ad assolvere il compito assegnato.

6. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.

7. La domanda del richiedente l'associazione con incarico di collaboratore senior dovrà essere corredata di curriculum, attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Ente, nonché dell'indicazione delle attività di ricerca svolte attinenti al progetto. Nella domanda dovrà essere evidenziata anche la complementarità delle competenze del collaboratore senior relativamente agli altri componenti il progetto.

8. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di collaboratore senior è adottato previa approvazione del Consiglio di Istituto presso cui si svolge l'attività di collaborazione dell'associato; lo stesso Consiglio di Istituto dovrà anche esplicitare le motivazioni a supporto della necessità di reperire tali competenze.

9. Acquisita la documentazione di cui ai commi 7 e 8, il Presidente stabilisce con provvedimento motivato quali delle richieste sottoporre al parere del Consiglio Scientifico per il conferimento, che è quindi disposto dal Direttore della struttura CNR, dando comunicazione del provvedimento di associazione all'ufficio preposto della Amministrazione Centrale.

10. Nell'esprimere i pareri di cui ai commi 8 e 9, la domanda corredata di curriculum è valutata con riferimento all'apporto del collaboratore senior allo svolgimento dell'attività progettuale, anche sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni antecedenti la richiesta.

11. Gli associati con incarico di collaboratore senior non possono rappresentare il CNR nell'ambito delle società partecipate, fondazioni, etc..

12. Il Direttore ed il Consiglio di Istituto, con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9, valutano annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al proseguimento o alla revoca dell'incarico.

13. Con le modalità riportate nel presente articolo, di cui al comma 7, comma 8 e comma 9, il Direttore di Dipartimento, con provvedimento motivato a carattere straordinario, può accogliere le domande di associazione nell'ambito della progettualità del Dipartimento stesso, acquisito il parere del Consiglio

Scientifico di Dipartimento, dando comunicazione del provvedimento di associazione all'ufficio preposto della Amministrazione Centrale.

ART. 7

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON QUALIFICA DI RICERCATORE EMERITO

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettera g), possono essere associati con incarico di ricercatore emerito.
2. La qualifica di ricercatore emerito è conferita dal Presidente per chiari meriti scientifici, tecnologici e/o accademici e non ha termine, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 10 comma 3, 4 e 5.
3. Il ricercatore emerito collabora, esclusivamente come consulente a titolo gratuito, alle attività di una specifica struttura senza assumerne, ad alcun titolo, la responsabilità.
4. Nel caso in cui sia coinvolto in uno specifico progetto il ricercatore emerito può chiedere di ottenere un incarico di collaboratore senior sulla base di quanto disposto all'articolo 6 del presente disciplinare.
5. Il conferimento dell'associazione con la qualifica di ricercatore emerito è conferita dal Presidente su domanda del Direttore di Istituto, corredata di curriculum attestante l'attività di ricerca del candidato nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Ente.
6. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con qualifica di ricercatore emerito è adottato previo parere favorevole del Consiglio di Istituto presso cui si svolge l'attività di collaborazione dell'associato, e del Direttore di Dipartimento di afferenza ed è disposto dal Presidente.
7. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con qualifica di ricercatore emerito è adottato previo parere del Consiglio Scientifico.
8. I Presidenti del CNR sono automaticamente associati con qualifica di Presidente emerito, ricoprendo un ruolo assimilabile a quello del ricercatore emerito, di cui al comma 3.
9. Gli associati con qualifica di ricercatore emerito non possono rappresentare il CNR nell'ambito delle società partecipate, fondazioni, etc..

Art. 8

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE

1. Gli associati di cui all'articolo 4 svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR.
2. Gli associati di cui agli articoli 5 e 6 collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo

svolgimento di specifiche attività progettuali.

3. L'impegno di tempo degli associati di cui agli articoli 4, 5 e 6 sarà da questi concordato con il Direttore della struttura CNR in relazione alle attività da svolgere.

4. Gli associati di cui agli articoli 4, 5, 6 redigono annualmente una breve relazione sull'attività svolta diretta al Direttore della struttura CNR che ne tiene conto ai fini delle relazioni di consuntivo.

5. Dell'apporto degli associati di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si tiene conto nella valutazione dei progetti di ricerca svolti dagli Istituti e nella corrispondente quantificazione e attribuzione delle risorse.

6. Qualora l'associato contribuisca ad un progetto con apporti determinanti può essere nominato responsabile di progetto con le modalità previste dall'art. 24, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 comma 4 del presente disciplinare.

7. Su motivata richiesta da parte dell'interessato e di concerto con il Direttore della struttura CNR è possibile presentare richiesta di associazione fino ad un massimo di due strutture del CNR, fermo restando che è possibile essere associati con incarico di ricerca esclusivamente con un solo Istituto del CNR.

ART. 9 TRATTAMENTO

1. Al personale associato non spetta alcun compenso.

2. Qualora in missione autorizzata per finalità concernenti lo svolgimento di attività cui partecipano gli associati verranno rimborsate le spese di missione documentate a carico del progetto nel quale sono impegnati.

3. Compete agli associati l'uso dei servizi logistici, con le modalità definite dal Responsabile della struttura (Istituto o Dipartimento).

ART. 10 DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ASSOCIATO

1. L'associato presta la sua attività presso la sede della struttura CNR per la quale è stata disposta l'associazione, ivi comprese le articolazioni previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento vigente.

2. L'associato accede, con modalità definite dal Direttore della struttura CNR per la quale è stata disposta l'associazione, ai servizi tecnico-scientifici, agli strumenti e alle apparecchiature della struttura, nell'ambito e per le finalità dei progetti approvati ai quali l'associato collabora, in condizioni di parità con il personale dipendente rispetto alla definizione e all'esecuzione delle ricerche.

3. L'associato è tenuto, durante lo svolgimento dell'incarico, a:

- a) osservare i principi di diligenza, lealtà, buon andamento ed imparzialità;
- b) custodire e gestire con cura i beni affidati evitando di arrecare danni di natura patrimoniale al CNR;
- c) mantenere il segreto d'ufficio e utilizzare le informazioni di cui dispone per ragioni legate all'associazione esclusivamente per le finalità connesse alla medesima, assicurando un adeguato livello di riservatezza;
- d) rispettare le disposizioni statuarie e regolamentari del CNR.

4. Il personale associato si astiene da dichiarazioni pubbliche lesive del CNR e della sua immagine.

5. La violazione delle norme di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sarà accertata secondo le procedure previste per il personale dipendente. L'accertamento positivo della violazione comporterà l'immediata revoca del provvedimento di associatura e l'impossibilità di avanzare nuove richieste di associatura al CNR.

ART. 11

COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi, estesa a tutti i prestatori di lavoro che hanno con l'Ente un rapporto di attività.

2. I Direttori della struttura CNR per la quale è stata disposta l'associazione dovranno verificare la presenza di altre coperture assicurative, di tipo concorrente, di cui beneficiano gli associati da parte delle rispettive strutture di appartenenza.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Il documento può essere sottoposto ad eventuale revisione sulla base delle analisi dei risultati applicativi rilevati nel primo biennio di vigenza dello stesso.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle disposizioni statuarie e regolamentari del CNR.